



**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.6**

**News per i Clienti dello studio**

**del 08 febbraio 2023**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Definite le modalità per presentare la domanda di rottamazione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per effetto dell'art. 1 co. 231 e ss. della L. 197/2022, è **prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022** che causa **lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi** (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), **degli interessi di mora e degli aggi di riscossione**. Occorre a tal fine **presentare la domanda entro il 30.4.2023**, poi: i) **entro il 30.6.2023**, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la **liquidazione degli importi** unitamente alle singole rate; ii) **entro il 31.7.2023**, occorre pagare **tutte le somme o la prima rata**; iii) **entro il 30.11.2023** e, successivamente, il **28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11** di ogni anno scadono le rate successive, che possono al **massimo essere 18**. Nel comunicato stampa del 20.1.2023 si specifica che ciò **riguarda anche le rottamazioni in essere**, dunque **i debitori possono interrompere il pagamento delle rate scadenti nel 2023** onde fruire della più vantaggiosa "rottamazione-quater" **presentando domanda entro il 30.4.2023**. Dovrebbero **essere stralciati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo** ma il comunicato stampa, su questo punto, **non appare chiaro**.

### **Premessa**

Per effetto dell'art. 1 co. 231 e ss. della L. 197/2022, è **prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022** che causa **lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi** (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), **degli interessi di mora e degli aggi di riscossione**.



[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

Occorre a tal fine **presentare la domanda entro il 30.4.2023**, poi:

- **entro il 30.6.2023**, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica **la liquidazione degli importi** unitamente alle singole rate;
- **entro il 31.7.2023**, occorre pagare **tutte le somme o la prima rata**;
- **entro il 30.11.2023** e, successivamente, il **28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11** di ogni anno scadono le rate successive, che possono al **massimo essere 18**.

## Osserva

Le **rate di piani di dilazione in essere sono sospese** da quando si presenta la domanda sino al 31.7.2023, data in cui i piani pregressi sono automaticamente revocati.

### Trasmissione della domanda

La domanda di rottamazione va presentata, a pena di decadenza, **entro il 30.4.2023**.

## Osserva

A pena di inefficacia della domanda stessa, bisogna **utilizzare l'applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 20.1.2023**, utilizzabile anche se non si è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE, ecc.).

**Non è quindi possibile inviare il modello mediante posta elettronica**, semplice o certificata. Questa modalità di trasmissione è **utilizzabile solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento**.

## Osserva

Nella domanda occorre **indicare il numero di rate scelto (massimo 18) e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti**.

Entro il 30.4.2023 è **ammessa l'integrazione della domanda indicando ulteriori carichi da rottamare**; è anche possibile rottamare **solo alcuni ruoli presenti in una singola cartella di pagamento**.

## Osserva

È necessario indicare **le proprie generalità e un eventuale domiciliatario**, a cui verrà notificata la liquidazione degli importi (ciò avviene ad esempio indicando la PEC del professionista).

## **Carichi relativi a rottamazioni precedenti**

La rottamazione della L. 197/2022 può riguardare **anche debiti facenti parte delle pregresse rottamazioni** (artt. 6 del DL 193/2016 o 3 del DL 119/2018) o del **c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti** (art. 1 co. 184 e ss. della L. 145/2018), relativamente ai quali si sia verificata la decadenza ad esempio **per omesso pagamento delle rate.**

### **Osserva**

Anche se la rottamazione o il saldo e stralcio fossero ancora in essere è **possibile fruire della nuova rottamazione**, omettendo di pagare le rate scadenti a febbraio 2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 20.1.2023).

È dunque possibile omettere il pagamento della rata **e presentare la domanda entro il 30.4.2023.** I benefici dovrebbero essere quelli della L. 197/2022, **con stralcio di ogni tipo di interesse** compreso nei carichi, oltre **che degli interessi di mora.**

## **Decadenza dalla rottamazione**

La decadenza dalla rottamazione **si verifica a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme o delle rate**, ferma una tolleranza di cinque giorni per i ritardi. In questo caso, riemerge il debito a titolo di sanzioni, **interessi e compensi di riscossione.**

### **Osserva**

Il carico residuo **potrà essere dilazionato nel rispetto dell'art. 19 del DPR 602/73** (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum del 23.1.2023).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

cordiali saluti